

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rag. Maria Mercedes Falce F.to Dott. Mariano Seminara

F.to Dott.ssa Mara Zingale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno _____ (art. 11, comma 1°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/04.

L'Addetto alle Pubblicazioni

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale lì _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è divenuta esecutiva il

- ☒ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
- ☐ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

COMUNE DI SPERLINGA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.24 del 31/12/2021

OGGETTO: revisione ordinaria periodica delle partecipazioni ex art 20 D.Lgs. 175/16 - ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020.

L'anno duemila**VENTUNO** il giorno **TRENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **10,00** e seguenti, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità "a distanza", tramite videoconferenza, in prima seduta della sessione straordinaria ed urgente, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano presenti:

	Presenti	Assenti
1. SEMINARA Mariano Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. FALCE Maria Mercede..... Vice Presid.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. DI MARCO Giovanni Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. CONTICELLO Giuseppe..... Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. MIRENDA Giuseppe..... Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. CARLISI Giuseppe..... Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. GUGLIELMO Giovanni..... Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. MATARAZZO Giuseppe Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. LO BIANCO Michele..... Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. DI PIETRO Maria Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Assegnati n. 10

Presenti n. **6**

In carica n. 10

Assenti n. **4**

Sono presenti per la Giunta Comunale, collegati in videoconferenza, il Sindaco **Dott. Giuseppe Cuccì**, il Vice Sindaco **Dott.ssa Maria Grazia Zingale** e gli Assessori: **Dott. Giovanni Di Marco**, **Lucia Schillaci** e **Salvatore Castiglia**.

Assume la Presidenza della seduta, collegato in videoconferenza, il Presidente del Consiglio **Dott. Mariano Seminara**, che assistito dal Segretario Generale **Dott.ssa Mara Zingale**, parimenti collegato in videoconferenza, constatata la presenza del numero legale mediante appello nominale, dichiara aperta la seduta.

Il **Presidente** introduce il punto e dà la parola al Segretario Generale **Dott.ssa Mara Zingale** che espone l'argomento come da proposta di deliberazione.

Interviene il **Sindaco**, il quale rappresenta che l'adesione a Sosvima permette una serie di azioni di sviluppo del territorio; che è stato costituito il Gruppo Stella, di cui fanno parte diversi comuni, che permette di accedere a finanziamenti per la rigenerazione urbana; che per Sperlinga sono previste la riqualificazione della Salita del mulino e Piazza Castello il cui progetto esecutivo è stato già approvato dalla Soprintendenza.

Il **Presidente**, poiché non ci sono altri interventi pone a votazione la proposta di deliberazione, che viene espressa per appello nominale dei consiglieri collegati in video conferenza ed approvata ad unanimità.

P.Q.S.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO** l'art 73 c 1 e 3 del D.L. Nr 18 del 17.03.2020 che consente modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio in video conferenza nel rispetto di criteri predeterminati;
- **RICHIAMATO** il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n.7069 del 30.11.2021, con il quale sono stati determinati criteri e modalità per lo svolgimento delle sedute di Consiglio in video conferenza al fine di evitare gli spostamenti e la diffusione dei contagi da covid 19;
- **RICORDATO** che con DPCM del 13 ottobre 2020, dato il diffondersi dei contagi, è stata riconfermata la possibilità di tenere le riunioni degli organi con modalità a distanza per il perdurare del periodo di emergenza sanitaria;
- **DATO ATTO** che con D.L. n.221 del 24.12.2021 è stato prorogato lo stato di emergenza al 31.03.2022;
- **DATO ATTO** che i componenti presenti alla seduta sono simultaneamente collegati in video conferenza;
- **EVIDENZIATO** che il segretario verbalizzante, parimenti collegato in videoconferenza, constata la presenza simultanea in video conferenza dei componenti presenti alla seduta dei quali attesta la presenza nella presente deliberazione;
- **VISTA** la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ed il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **CONSIDERATO** che, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sono stati resi ed acquisiti i pareri previsti dalla legge, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- **PRESO ATTO** del parere favorevole del revisore dei Conti allegato alla presente;
- **RICHIAMATA** la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente riportata ad ogni effetto di legge;
- **FATTO** proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito;
- **VISTO** l'esito della superiore votazione

DELIBERA

- **DI APPROVARE**, la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ed il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **DI DARE ATTO** che sulla proposta testè approvata sono stati resi ed acquisiti, come riportati sulla stessa, i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ex art 49 D.Lgs 267/00 nonché il parere favorevole del revisore dei conti allegato alla presente;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato dal Consiglio Comunale riunito in videoconferenza alla presenza dei componenti presenti alla seduta attestata dal segretario verbalizzante parimenti collegato in video conferenza;
- **DI INVIARE** copia della presente alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- **DI TRASMETTERE** copia della presente a tutte le società ed Enti partecipati dal Comune;

Oggetto: revisione ordinaria periodica delle partecipazioni ex art 20 D.Lgs. 175/16 – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020

Il Segretario Generale

CONSIDERATO quanto disposto dal [D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175](#) recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che con il [decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017](#), entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del [D.Lgs. 175/2016](#), il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

RICORDATO che, in base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Comune ha provveduto con delib di CC nr 37 del 23.12.2020, quindi entro lo scorso 31 dicembre 2020, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, considerando sia le società strettamente intese e sottoposte all'applicazione del DLgs 175/2016, sia gli organismi partecipati con natura giuridica diversa dalle società ex art 17 D.L.90/14, indicando per ognuna le ragioni del mantenimento e prendendo atto che non vi sono società da dismettere o vendere le quote possedute e, trattandosi di partecipazioni obbligatorie per legge e con quote minoritarie, che rientrano nell'art 4, non si è predisposto alcun piano di razionalizzazione;

PRESO ATTO che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del D.Lgs 175/2016 con comunicato del 4.11.2021 ha ricordato che entro il prossimo 31.12.2021 le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla revisione periodiche della partecipazioni possedute e che a tal fine restano valide le schede utilizzate per la revisione del 2020 e gli indirizzi approvati nel 2019;

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Sperlinga, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Sperlinga anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la revisione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1 ed in particolare alla struttura di monitoraggio attraverso il portale partecipazioni del Ministero del Tesoro ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto indicato nella norma sopra richiamata, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, quindi per ciò che attiene alla specifica situazione del comune di Sperlinga, si illustra la seguente situazione:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, che giustifica il mantenimento della SRR ATO nr 6 Enna Provincia per la organizzazione, regolazione, controllo e scelta della forma di gestione del servizio di igiene ambientale con particolare riferimento agli impianti, partecipazione obbligatoria ex LR 9/10, per altro società costituita per provvedimento normativo;

b) rientra nella produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi anche l'Ato Idrico nr 5 Enna oggi sostituito ai sensi della LR nr 19/2015 dall'ATI Enna per la gestione del servizio idrico integrato per altro società costituita per provvedimento normativo;

c) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto dei comuni da enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con particolare riferimento all'ASMEL consortile Scarl, cui il comune ha aderito con delib di CC nr 11 del 26.3.2019;

VERIFICATO che non è soggetta alle disposizione del TUSP l'Ato nr 6 dichiarato fallito e sostituito, quale autorità d'ambito, dalla SRR, di cui sopra;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art 4 c 6 stesso decreto è prevista una deroga alla partecipazione in società che svolgano attività relative all'attuazione dell'art 34 del regolamento CE nr 1303/2013 che prevede la costituzione di gruppi di azione locale per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, in tale senso il comune di Sperlinga, con delib di CC nr 19 del 28.5.2019 ha acquistato 8 quote della società SoSviMa “Agenzia di Sviluppo Locale del territorio Madonità” società mista pubblico privata, che per altro, in questo ultimo periodo sta supportando i Comuni soci nella redazione dei progetti o, comunque nella preparazione delle attività necessarie per partecipare ai fondi previsti sia nell'ambito dei fondi per il sud sia nelle misure di cui al PNRR;

ATTESO come il TUSP, si applica sotto il profilo oggettivo alle partecipazioni possedute dai Comuni rientranti nella forma della società, di cui ai titoli V e VI del capo I del libro V del cc, ed in particolare nella forma di società consortili, per azioni o responsabilità limitata, restano escluse le partecipazioni ad enti associativi diversi dalle società, alle quali si applicano specifiche normative, in tal senso resta esclusa la partecipazione al GAL, all'ASMEL associazione per la sussidiarietà degli enti associati ecc in tal senso anche recenti pronunce della Corte dei Conti sez regionale Piemonte 5/16 e Corte dei Conti Sicilia 61/16;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione straordinaria effettuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, della revisione ordinaria effettuata annualmente a partire dal 2018 dal comune;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, considerando ai soli fini ricognitivi anche le partecipazioni escluse dal campo di applicazione del T.U.S.P., è stato istruito dal servizio segreteria generale, in conformità ai sopra indicati criteri e sulla base delle informazioni pervenute dagli stessi organismi partecipati o, comunque in mancanza, con i dati ricavati dai siti istituzionali degli stessi organismi, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata sub A), alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 20 del decreto 175/2016, questo comune non ha partecipazioni da alienare, poiché si tratta di partecipazioni obbligatorie per legge in società che gestiscono servizi pubblici locali alcune delle quali in liquidazione e per altro si tratta di partecipazioni minoritarie in società per le quali il comune non detiene il controllo o comunque partecipazioni consentite ex art 4 D.Lgs 175/2016;

RITENUTO, altresì, come anche per ciò che attiene alle azioni di razionalizzazione, trattandosi di società obbligatorie e nelle quali il comune detiene partecipazioni minoritarie e non ha il controllo, che rientrano nell'art 4 del Decreto, ai sensi dell'art 20 c 2 lett a) non è prevista alcuna misura di razionalizzazione;

ATTESO che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art 20 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

RICORDATO che, anche se il D.Lgs. 175/16 riguarda, quali soggetti passivi, le società strettamente intese, quindi le partecipazioni dirette ed indirette detenute dal comune in società, ai sensi dell'art 17 c 4 D.L.90/14, sopra citato, la ricognizione è stata fatta anche per ciò che attiene ad organismi ed enti di diritto pubblico o privato partecipati dal Comune diversi dalle società, così come già fatto gli scorsi anni in occasione della revisione straordinaria ed ordinaria di cui alle deliberazioni consiliari sopra citate ai soli fini ricognitivi, per dare al Consiglio l'opportunità di valutarne il mantenimento alla luce del rapporto costi benefici che può derivarne per il comune;

DATO ATTO che l'intera attività ricognitiva trova poi una sua sintesi rappresentativa nell'ALLEGATO A alla presente deliberazione.

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

PRESO ATTO infine del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla sola regolarità contabile del presente atto;

RITENUTO l'atto di competenza del Consiglio Comunale ex art 42 del D.Lgs. 267/00;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

I. di APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Sperlinga alla data del 31.12.2020 individuandole come da documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;

II. di DARE ATTO, per le motivazioni espresse in premessa, che non vi sono partecipazioni da alienare né da liquidare;

III. di DARE ATTO che non vi sono partecipazioni da razionalizzare, poiché rientrano nell'art 4 del D.Lgs 175/2016 e non ricorrono i presupposti di cui all'art 20 c 2 stesso decreto;

- IV.** di MANTENERE le partecipazioni negli enti ed organismi evidenziati nella relazione, che non rientrano nelle forme societarie, per le quali si è effettuata la ricognizione ai fini della trasparenza e secondo quanto previsto dall'art 17 c 4 D.L 90/14;
- V.** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società ed Enti partecipati dal Comune;
- VI.** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
- VII.** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti;
- VIII.** di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA MARA ZINGALE

**OGGETTO: revisione ordinaria periodica delle partecipazioni ex art 20 D.Lgs. 175/16 –
ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020**

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;

VERIFICATA la competenza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti di legge esprime parere “ **Favorevole** ”

Addì, 21.12.2021

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Mara Zingale

=====

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere “ **Favorevole** ” in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 21.12.2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott. Angelo Di Dio

=====